

Ordinanza dell'AFD sulle dogane (OD-AFD)

Modifica del 10 dicembre 2012

*L'Amministrazione federale delle dogane (AFD)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'AFD del 4 aprile 2007¹ sulle dogane è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 6

Capitolo 2: Forma della dichiarazione doganale

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6 Principio
(art. 28 cpv. 2 LD)

¹ La dichiarazione doganale è presentata elettronicamente, sempre che la presente ordinanza non preveda un'altra forma.

² La dichiarazione doganale elettronica è effettuata:

- a. nel sistema «e-dec» o «NCTS» (sezione 2); oppure
- b. nell'applicazione Internet «e-dec web» (sezione 3).

Art. 6a Dichiarazione sommaria di entrata e di uscita ai fini della sicurezza
(art. 112r OD)

La dichiarazione sommaria di entrata e di uscita ai fini della sicurezza è effettuata in forma elettronica secondo gli articoli 7–9 e 11–17a.

Art. 7 Lingua
(art. 28 LD)

La dichiarazione doganale deve essere redatta in una lingua ufficiale della Confederazione.

¹ RS 631.013

Sezione 2: Dichiarazione doganale elettronica nei sistemi «e-dec» e «NCTS»

Art. 8 Autorizzazione a utilizzare i sistemi «e-dec» e «NCTS»
(art. 28 cpv. 2 LD)

¹ La Direzione generale delle dogane (DGD) autorizza la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione a utilizzare, dietro richiesta scritta, il sistema «e-dec», il sistema «NCTS» o entrambi i sistemi per la dichiarazione doganale elettronica, a condizione che tale persona:

- a. abbia sede o domicilio nel territorio doganale;
- b. disponga dell'infrastruttura informatica necessaria;
- c. fornisca una garanzia per i presumibili tributi; e
- d. garantisca lo svolgimento regolare della procedura e in particolare la sicurezza dei dati.

² La DGD può autorizzare la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione con sede o domicilio all'estero nei pressi del confine a utilizzare il sistema «e-dec» per la dichiarazione doganale all'importazione se tale persona soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b–d e:

- a. dispone di un recapito nel territorio doganale; e
- b. provvede affinché l'AFD possa accedere, dal territorio doganale, ai dati e documenti da conservare conformemente agli articoli 94–98 OD.

³ La DGD può autorizzare la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione con sede o domicilio nel territorio doganale estero a utilizzare i sistemi «e-dec» e «NCTS Esportazione» per la dichiarazione doganale all'esportazione se tale persona soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e d e:

- a. dispone di uffici nell'area di un ufficio a controlli nazionali abbinati; e
- b. provvede affinché l'AFD possa accedere, dal territorio doganale, ai dati e documenti da conservare conformemente agli articoli 94–98 OD.

⁴ Se la DGD autorizza la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione a effettuare la dichiarazione doganale elettronica nel sistema «e-dec», nel sistema «NCTS» o in entrambi i sistemi, tale persona deve dichiarare in questi sistemi le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente. Altre forme di dichiarazione sono ammesse solamente se l'AFD non può offrire la possibilità della dichiarazione doganale in questi sistemi.

⁵ Il capoverso 1 lettera a non è applicabile per le dichiarazioni doganali in transito.

⁶ La DGD attribuisce alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione un numero della ditta.

Art. 9 **Revoca dell'autorizzazione**

(art. 28 cpv. 2 LD)

La DGD revoca l'autorizzazione a utilizzare il sistema «e-dec», il sistema «NCTS» o entrambi i sistemi se la persona:

- a. non soddisfa più le condizioni per l'autorizzazione;
- b. non adempie alle esigenze e alle condizioni connesse con l'autorizzazione; oppure
- c. commette ripetutamente infrazioni al diritto federale, sempre che la sua esecuzione compete all'AFD.

Art. 10 **Notifica di persone che allestiscono dichiarazioni doganali**

(art. 28 cpv. 2 e 109 cpv. 1 LD)

¹ La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve notificare alla DGD i collaboratori che sono autorizzati ad allestire dichiarazioni doganali nei sistemi «e-dec» e «NCTS» nonché i numeri personali loro attribuiti.

² Essa deve notificare immediatamente alla DGD eventuali cambiamenti.

Art. 11 **Identificazione delle persone che allestiscono dichiarazioni doganali**

(art. 28 cpv. 2 LD)

Le persone che allestiscono dichiarazioni doganali nei sistemi «e-dec» e «NCTS» devono indicare nella dichiarazione doganale il numero della ditta e il numero personale attribuiti.

Art. 12 cpv. 2 e 4

² Essa fornisce le indicazioni tecniche necessarie per garantire che i dati siano trasmessi in modo sicuro ai sistemi «e-dec» e «NCTS».

⁴ La dichiarazione doganale elettronica è considerata non presentata fintanto che il sistema «e-dec» o «NCTS» non ha confermato l'avvenuta ricezione dei dati.

Art. 14, rubrica e cpv. 2

Manutenzione e sviluppo ulteriore dei sistemi «e-dec» e «NCTS»

² La DGD comunica per tempo i cambiamenti dei sistemi «e-dec» e «NCTS» alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Quest'ultima deve operare i cambiamenti entro il termine impartito.

Art. 15 **Spese**

(art. 28 cpv. 2 LD)

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione si assume le spese di:

- a. acquisto, funzionamento e manutenzione della propria infrastruttura informatica; e

- b. allacciamento, funzionamento e manutenzione delle linee per la trasmissione dei dati ai sistemi «e-dec» e «NCTS».

Art. 16 Accettazione della dichiarazione doganale

(art. 33 cpv. 2 LD)

La dichiarazione doganale è considerata accettata se ha superato con successo l'esame sommario da parte del sistema «e-dec» o «NCTS». Il sistema aggiunge alla dichiarazione doganale elettronica la data e l'ora di accettazione.

Art. 17, rubrica, cpv. 1, 4 e 5

Selezione all'importazione

(art. 25 cpv. 1, 35 cpv. 1 e 40 cpv. 1 LD)

¹ Dopo l'accettazione della dichiarazione doganale, il sistema «e-dec» procede a una selezione sulla base di un'analisi dei rischi.

⁴ Se il risultato della selezione è «libero senza» o «libero senza / con DNND», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale gli eventuali documenti di transito e autorizzazioni nonché gli eventuali certificati o conferme necessari per l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. Per l'AFD le merci sono considerate liberate.

⁵ Se le merci soggiacciono a disposti federali di natura non doganale, indipendentemente dal risultato della selezione la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:

- a. consegnare le merci agli organi di controllo competenti; oppure
- b. provare che le esigenze degli organi di controllo sono adempiute.

Art. 17a Selezione all'esportazione

(art. 25 cpv. 1, 35 cpv. 1 e 40 cpv. 1 LD)

¹ Dopo l'accettazione della dichiarazione doganale, il sistema «e-dec» o «NCTS Esportazione» procede a una selezione sulla base di un'analisi dei rischi.

² Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale, gli eventuali documenti di scorta e le prove dell'origine che devono essere autenticate dalla dogana. Le merci possono essere sgomberate solamente se sono state liberate dall'ufficio doganale.

³ Se il risultato della selezione è «libero», le merci sono considerate liberate e possono essere sgomberate immediatamente.

⁴ Se il risultato della selezione è «libero» e devono essere autenticate prove dell'origine, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentarle all'ufficio doganale prima dello sgombero delle merci. L'ufficio doganale può chiedere ulteriori documenti di scorta.

Art. 19, rubrica

Termini per la presentazione dei documenti all'importazione

Art. 19a Termini per la presentazione dei documenti all'esportazione

(art. 25 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LD)

¹ Se il risultato della selezione è «bloccato», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare i documenti di cui all'articolo 17a all'ufficio doganale:

- a. al più tardi due ore di apertura dello sportello dopo la comunicazione del risultato della selezione nel sistema «e-dec»;
- b. entro 24 ore dopo la comunicazione del risultato della selezione nel sistema «NCTS».

² L'ufficio doganale può modificare il termine secondo le sue condizioni d'esercizio.

³ Sono fatti salvi gli articoli 38–41.

Art. 20 cpv. 3

³ Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta la dichiarazione doganale rettificata o completata entro il termine, l'ufficio doganale:

- a. può applicare, all'importazione, l'aliquota di dazio e le basi di calcolo più elevate applicabili al genere delle merci;
- b. annulla la dichiarazione doganale d'esportazione.

Art. 20a Notifica della decisione d'imposizione

(art. 38 LD; art. 92 OD)

¹ La decisione d'imposizione è pubblicata nel sistema «e-dec» o «NCTS» e da quel momento è considerata notificata. Il sistema registra immediatamente il momento in cui la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione scarica la decisione d'imposizione.

² Nel sistema «e-dec» l'Amministrazione delle dogane rilascia la decisione d'imposizione all'importazione anche in forma cartacea.

³ Nel sistema «NCTS Esportazione» l'Amministrazione delle dogane rilascia la decisione d'imposizione in forma cartacea.

Art. 20b Restituzione della decisione d'imposizione

(art. 174 OD)

¹ Se una decisione d'imposizione elettronica deve essere restituita, la decisione d'imposizione già notificata è annullata nel sistema «e-dec» e contrassegnata in quanto tale. L'annullamento è comunicato alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

² Se la decisione d'imposizione è stata rilasciata in forma cartacea, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve restituirla all'ufficio doganale che ha imposto la merce al più tardi il giorno lavorativo successivo all'annullamento.

Sezione 3: Dichiarazione doganale elettronica nell'applicazione Internet «e-dec web»

Art. 20c Principio
(art. 28 e 33 LD)

Chi non utilizza i sistemi «e-dec» e «NCTS» per la dichiarazione doganale deve utilizzare, per la dichiarazione doganale all'importazione e all'esportazione, l'applicazione Internet «e-dec web».

Art. 20d Procedura
(art. 28 e 33 LD)

¹ La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci nell'applicazione Internet «e-dec web» e stampare la dichiarazione doganale.

² La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta la dichiarazione doganale, la merce presentata in dogana e i documenti di scorta all'ufficio doganale.

³ L'ufficio doganale sottopone la dichiarazione doganale a esame sommario e la accetta. Conferma l'accettazione della dichiarazione doganale nell'applicazione Internet «e-dec web».

⁴ La decisione d'imposizione è pubblicata nell'applicazione Internet «e-dec web». L'articolo 20*b* si applica per analogia.

Titolo prima dell'art. 21

Sezione 4: Dichiarazione doganale in forma cartacea

Art. 21 Campo d'applicazione
(art. 28 cpv. 1 lett. b LD)

La dichiarazione doganale in forma cartacea è ammessa:

- a. in caso di immissione in libera pratica di:
 1. merci per capi di Stato e per servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri (art. 6 OD),
 2. bare con salme, urne cinerarie e accessori funebri (art. 7 OD),
 3. premi di onore, oggetti ricordo e doni d'onore (art. 8 OD), sempre che non soggiacciano a tributi,
 4. mezzi legali di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti commerciali, documenti privi di valore collezionistico, valori di bollo ufficiali e titoli di trasporto (art. 13 OD),

5. masserizie di trasloco, corredi nuziali e oggetti ereditati (art. 14–16 OD),
 6. merci donate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o persone nel bisogno (art. 17 OD),
 7. oggetti per l'insegnamento e la ricerca (art. 19 OD),
 8. oggetti d'arte e d'esposizione per i musei (art. 20 OD),
 9. strumenti e apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura (art. 21 OD),
 10. studi e opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio (art. 22 OD),
 11. merci del traffico nella zona di confine (art. 23 OD; art. 24a),
 12. uva e vino di fondi della zona di confine (art. 24 OD), sempre che non soggiacciano a tributi,
 13. merci del traffico di mercato (art. 25 OD), sempre che non soggiacciano a tributi,
 14. modelli e campioni di merci (art. 27 OD), sempre che non soggiacciano a tributi,
 15. imballaggi indigeni (art. 28 OD),
 16. materiale bellico della Confederazione (art. 29 OD),
 17. oggetti d'uso personale (art. 63 e all. 1 OD), sempre che non soggiacciano a tributi,
 18. invii regalo (art. 1 dell'O del DFF del 4 apr. 2007² sulle dogane), sempre che non soggiacciano a tributi,
 19. merci delle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex, sempre che siano oggetto di un'autorizzazione della Direzione delle dogane di Ginevra,
 20. altre merci in quantità esigue, sempre che non soggiacciano a tributi e non siano destinate al commercio;
- b. in caso di assegnazione di merci al regime di transito (art. 49 LD);
 - c. in caso di assegnazione di merci al regime di ammissione temporanea (art. 58 LD);
 - d. in caso di assegnazione di merci al regime del perfezionamento attivo secondo il regime di non riscossione semplificato e di restituzione semplificato (art. 59 LD; art. 168 cpv. 3 OD);
 - e. in caso di assegnazione al regime d'esportazione (art. 61 LD) di merci secondo la lettera a che non sono destinate al commercio, ad eccezione dei numeri 9–11, 15, 17–18 e 21;
 - f. in caso di assegnazione al regime d'esportazione (art. 61 LD) di tabacchi manufatti che beneficiano della restituzione o della sospensione dell'imposta sul tabacco;

- g. in singoli casi eccezionali con un'autorizzazione straordinaria della DGD o della direzione di circondario.

Art. 23a Utilizzazione della cassetta delle dichiarazioni

(art. 28 cpv. 1 lett. b LD)

Chi importa o esporta merci del traffico turistico deve depositare la dichiarazione doganale in una cassetta delle dichiarazioni autorizzata dalla direzione di circondario, se non è possibile o non è ammessa la dichiarazione doganale verbale o in un'altra forma di manifestazione della volontà.

Art. 24 Accettazione della dichiarazione doganale in forma cartacea

(art. 33 cpv. 2 LD)

La dichiarazione doganale in forma cartacea è considerata accettata se:

- a. l'ufficio doganale vi ha apposto il timbro a data e la firma; oppure
- b. la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione l'ha depositata in una cassetta delle dichiarazioni di cui all'articolo 23a.

Titolo prima dell'art. 24a

Abrogato

Titolo prima dell'art. 25

Sezione 5: Dichiarazione doganale verbale

Art. 25 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c

¹ La dichiarazione doganale verbale è ammessa per:

- c. i rimorchi esteri destinati al trasporto di cose che beneficiano dell'ammissione temporanea per trasporti transfrontalieri conformemente all'articolo 34 capoverso 3 OD.

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 6: Dichiarazione doganale presso un passaggio verde

Titolo prima dell'art. 29

Sezione 7: Dichiarazione doganale verde a vista nel traffico stradale

Titolo prima dell'art. 31

**Sezione 8:
Targa verde di dichiarazione doganale per mezzi di trasporto pubblici**

Titolo prima dell'art. 33

**Sezione 9:
Dichiarazione doganale su strade doganali con cartello di dichiarazione doganale**

Art. 36 lett. c

Lo sgombero delle merci può essere autorizzato sulla base:

- c. del documento di riferimento non timbrato relativo alle merci liberate dal sistema «e-dec», «NCTS Esportazione» o dall'applicazione Internet «e-dec web».

Art. 38 cpv. 1

¹ Il destinatario autorizzato deve dichiarare presso l'ufficio doganale di controllo le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente al più tardi il trentesimo giorno seguente la presentazione in dogana.

Art. 40 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Dopo la comunicazione del risultato della selezione, lo speditore autorizzato o il destinatario autorizzato deve presentare all'ufficio doganale di controllo i documenti di cui all'articolo 17 o 17a:

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2013.

10 dicembre 2012

Amministrazione federale delle dogane
Direzione generale delle dogane:

Rudolf Dietrich

